

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 10 ottobre 2013 (procedimento R 1961/2912 2), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Bolloré e la The Directv Group, Inc.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese comprese quelle sostenute dal convenuto e dall'interveniente.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 14.4.2014

---

**Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Sheraton International IP/UAMI — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)**

**(Causa T-536/14)**

(2014/C 339/24)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Sheraton International IP LLC (Stamford, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. E. Armijo Chávarri)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 aprile 2014, procedimenti riuniti R 240/2013-5 e R 303/2013-5;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PARK REGIS» per servizi delle classi 35, 36 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 488 933

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione di marchio comunitario, registrazione di marchio internazionale e di marchio notorio «ST REGIS»

*Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione*

*Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso*

*Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.*

---

**Ricorso proposto il 21 luglio 2014 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di pane per sandwich rotondo)**

**(Causa T-542/14)**

(2014/C 339/25)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 maggio 2014, procedimento R 1911/2013-4, in quanto illegittima e non conforme alla normativa vigente sul marchio comunitario, e pronunciare una sentenza in conformità delle presenti conclusioni, in ragione vuoi del carattere distintivo intrinseco del marchio tridimensionale di cui trattasi vuoi del carattere distintivo conseguito con l'uso, accogliendo il presente ricorso e ordinando la registrazione della domanda di marchio comunitario tridimensionale n. 11 747 987 nella classe 30 della classificazione internazionale perché legittimo e ammissibile;
- dopo aver accolto il presente ricorso e registrato detto marchio, condannare chiunque di opponga a tale richiesta alle spese del procedimento e al rimborso delle spese sostenute per il ricorso dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio tridimensionale con forma di pane per sandwich rotondo per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 11 747 987

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — provima Warenhandels/UAMI — Renfro (HOT SOX)**

**(Causa T-543/14)**

(2014/C 339/26)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Germania) (rappresentanti: J. Croll e H. Prange, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)